

TAVOLA RIEPILOGATIVA DELLE DETRAZIONI IN CAMPO IMMOBILIARE PER L'ANNO 2025												
BONUS	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO AGEVOLATO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TIPOLOGIA DI IMMOBILI	BENEFICIARI	TERMINE ESECUZIONE SPESE	IMPORTO DELLA DETRAZIONE	LIMITI DI SPESA	COME BENEFICIARE DEL CREDITO			Cessione immobile: trasferimento della detrazione	
								utilizzo diretto del credito	sconto in fattura e cessione del credito	adempimenti	Atto tra vivi	Successione mortis causa
BONUS RISTRUTTURAZIONI	Interventi di recupero del patrimonio edilizio (manutenzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo) Sono previsti altri interventi minori (prevenzione atti illeciti, infortuni domestici, abbattimento barriere architettoniche, ecc.) Rientrano nell'agevolazione anche gli interventi di risparmio energetico (lettera h) e antisismiche (lettera i) non disciplinati diversamente. Sono espressamente escluse le spese per interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.	Art.16 bis TUIR Art.16 DL 63/2013 come modificati dalla L.207/2024	Immobili residenziali e relative pertinenze	Soggetti IRPEF (persone fisiche e società di persone - per queste ultime solo immobili patrimoniali) La detrazione spetta, cpn percentuali diverse, al: - proprietario - detentore - familiare convivente - futuro acquirente	Norma a regime senza scadenza	Anno 2025 50% della spesa su abitazione principale (art.10 co.3 bis TUIR) dei proprietari o titolari di altro diritto di godimento sull'immobile 36% della spesa per altre fattispecie Anni 2026-2027 36% della spesa su abitazione principale (art.10 co.3 bis TUIR) dei proprietari o titolari di altro diritto di godimento sull'immobile 30% della spesa per altre fattispecie Anni 2028 - 2033 30% della spesa Anni dal 2034 36% della spesa Rimane da chiarire l'aliquota per le spese sulle parti comuni condominiali Detrazione ripartita in 10 rate annue di pari importo.	Limiti di spesa sull'intero costo sostenuto: - euro 96.000 fino al 31.12.2027 - euro 48.000 dal 1.1.2028	si	no	Comunicazione ENEA (informazioni sugli interventi che accedono al bonus ristrutturazioni, se comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili).	La detrazione si trasferisce automaticamente, per le rate residue, in capo all'acquirente persona fisica salvo diverso accordo delle parti	La detrazione si trasmette per intero esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene
SOSTITUZIONE GRUPPI ELETTROGENI DI EMERGENZA	Interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione	Art.16 bis co.3 bis TUIR	Immobili residenziali e relative pertinenze	Soggetti IRPEF (persone fisiche e società di persone - per queste ultime solo immobili patrimoniali)	Norma a regime senza scadenza	50% della spesa Detrazione ripartita in 10 rate annue di pari importo.	Limiti di spesa sull'intero costo sostenuto: - euro 48.000	si	no		La detrazione si trasferisce automaticamente, per le rate residue, in capo all'acquirente persona fisica salvo diverso accordo delle parti	La detrazione si trasmette per intero esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene
REALIZZAZIONE DI BOX AUTO PERTINENZIALI	Costruzione di box o posti auto "nuovi" da asservire a pertinenza di una abitazione Acquisto di box o posti auto "nuovi" da imprese di costruzione da asservire a pertinenza di abitazioni.	Art.16 bis co.1 let. d) TUIR come modificato dalla L.207/2024	Box e posti auto	Soggetti IRPEF (persone fisiche) La detrazione spetta al: - proprietario - detentore - familiare convivente - futuro acquirente	Norma a regime senza scadenza	Anno 2025 50% (con dubbi) della spesa su box di pertinenza di abitazione principale (art.10 co.3 bis TUIR) dei proprietari o titolari di altro diritto di godimento sull'abitazione stessa 36% della spesa per altre fattispecie Anni 2026-2027 36% (con dubbi) della spesa su box di pertinenza di abitazione principale (art.10 co.3 bis TUIR) dei proprietari o titolari di altro diritto di godimento sull'abitazione stessa 30% della spesa per altre fattispecie Anni 2028 - 2033 30% della spesa Anni dal 2034 36% della spesa Detrazione ripartita in 10 rate annue di pari importo.	Limiti di spesa sulle sole spese di realizzazione delle autorimesse direttamente sostenute o certificate dal costruttore: - euro 96.000 fino al 31.12.2027 - euro 48.000 dal 1.1.2028	si	no		La detrazione si trasferisce automaticamente, per le rate residue, in capo all'acquirente persona fisica salvo diverso accordo delle parti	La detrazione si trasmette per intero esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene
ACQUISTO DI IMMOBILI INTERAMENTE RISTRUTTURATI	Cessione di immobili residenziali ristrutturati (ex art. 3 co.1 lett. c) e d) DLgs 380/2001) dall'impresa cedente, a condizione che la vendita avvenga nei 18 mesi dal termine dei lavori	Art.16 bis co.3 TUIR come modificato dalla L.207/2024	Immobili residenziali e relative pertinenze	Soggetti IRPEF acquirenti o assegnatari dell'immobile	Norma a regime senza scadenza	Anno 2025 (1) 50% della spesa su abitazione principale (art.10 co.3 bis TUIR) dei proprietari o titolari di altro diritto di godimento sull'immobile 36% della spesa per altre fattispecie Anni 2026-2027 (1) 36% della spesa su abitazione principale (art.10 co.3 bis TUIR) dei proprietari o titolari di altro diritto di godimento sull'immobile 30% della spesa per altre fattispecie Anni 2028 - 2033 30% della spesa Anni dal 2034 36% della spesa Detrazione ripartita in 10 rate annue di pari importo.	Limiti di spesa sul 25% del prezzo indicato in atto maggiorato dell'IVA addebitata dal venditore: - euro 96.000 fino al 31.12.2027 (1) - euro 48.000 dal 1.1.2028	si	no		La detrazione si trasferisce automaticamente, per le rate residue, in capo all'acquirente persona fisica salvo diverso accordo delle parti	La detrazione si trasmette per intero esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene
ECO-BONUS	Interventi di riqualificazione energetica, ovvero: - riduzione del fabbisogno di energia per il riscaldamento - interventi sulle strutture opache, - installazione di pannelli solari, - sostituzione impianti di climatizzazione, - schermature solari, - impianti di riscaldamento a biomassa o pompa di calore, - sostituzione di scaldacqua, - dispositivi multimediali, - micro-cogeneratori. Sono espressamente escluse le spese per interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.	Art.1 co. 344-349 L.296/2006, art.1 co.48 L.220/2010 e art.14 DL 63/2013 come modificato dalla L.207/2024	Fabbricati esistenti provvisti di impianto di riscaldamento	Soggetti IRPEF e IRES	Fino al 31.12.2027 Poi la tipologia rientra nel "bonus ristrutturazioni".	Anno 2025 50% della spesa su abitazione principale (art.10 co.3 bis TUIR) dei proprietari o titolari di altro diritto di godimento sull'immobile 36% della spesa per altre fattispecie Anni 2026-2027 36% della spesa su abitazione principale (art.10 co.3 bis TUIR) dei proprietari o titolari di altro diritto di godimento sull'immobile 30% della spesa per altre fattispecie Anni 2028 - 2033 30% della spesa Anni dal 2034 36% della spesa Rimane da chiarire l'aliquota per le spese sulle parti comuni condominiali Detrazione ripartita in 10 rate annue di pari importo.	Limiti di detrazione (e non di spesa) fino al 31.12.2027: - riduzione fabbisogno di energia per riscaldamento (art.1 co.344 L.296/2006): euro 100.000 - miglioramento dell'isolamento termico (art.1 co.345 L.296/2006): euro 60.000 - sostituzione finestre e infissi (art.1 co.345 L.296/2006): euro 60.000 - installazione pannelli solari per produzione di acqua calda (art. co.346 L.296/2006): euro 60.000 - sostituzione impianto di riscaldamento (art.1 co.347 L.296/2006): euro 30.000 - sostituzione scaldacqua (art. 4 co.4 DL 201/2011):euro 30.000 - schermature solari (art.1 co.47 let.a) L.190/2014: euro 60.000 - generatori a biomasse (art.14 co.2-bis DL 63/2013): euro 30.000 - dispositivi multimediali per controllo da remoto (art.1 co.88 L208/2015): euro 15.000 - impianti riscaldamento con pompe di calore (art.1 co. 286 L.244/2007): euro 30.000 - micro-cogeneratori (art.14 co.2 let b-bis) DL 63/2013) euro 100.000 - generatori d'aria calda a condensazione (art.14 co.1 DL 63/2013): euro 30.000 Per gli interventi sulle parti comuni ex art. 14 co.2-quater DL 63/2013 il limite è di euro 40.000 per unità immobiliare. A partire dal 1.1.2028 limite di spesa euro 48.000	si	no	Scheda Informativa ENEA e APE	La detrazione si trasferisce automaticamente, per le rate residue, in capo all'acquirente persona fisica salvo diverso accordo delle parti	La detrazione si trasmette per intero esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene

SISMA-BONUS	Adozione di misure antisismiche nelle zone ad alta pericolosità sismica	Art.16 DL 63/2013 come modificato dalla L.207/2024 Art.4 bis co.4 DL.39/2024 per rateazione in 10 anni	Costruzioni adibite: - ad abitazione - ad attività produttive ubicare in zone sismiche 1, 2 e 3.	Soggetti IRPEF e IRES	Fino al 31.12.2027 Poi la tipologia rientra nel "bonus ristrutturazioni".	Anno 2025 50% della spesa su abitazione principale (art.10 co.3 bis TUIR) dei proprietari o titolari di altro diritto di godimento sull'immobile 36% della spesa per altre fattispecie Anni 2026-2027 36% della spesa su abitazione principale (art.10 co.3 bis TUIR) dei proprietari o titolari di altro diritto di godimento sull'immobile 30% della spesa per altre fattispecie Anni 2028 - 2033 30% della spesa Anni dal 2034 36% della spesa Rimane da chiarire l'aliquota per le spese sulle parti comuni condominiali Detrazione ripartita in 10 rate annue di pari importo.	Limiti di spesa sull'intero costo sostenuto: euro 96.000 fino al 31.12.2027 euro 48.000 dal 1.1.2028	si	no	Asseverazioni del rischio sismico	La detrazione si trasferisce automaticamente, per le rate residue, in capo all'acquirente persona fisica salvo diverso accordo delle parti	La detrazione si trasmette per intero esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene
ACQUISTO DI IMMOBILI OGGETTO DI INTERVENTI ANTISISMICI	Cessione di immobili interamente ricostruiti, con miglioramento della classe di rischio sismico, da parte delle imprese a condizione che la vendita avvenga nei 30 mesi dal termine della costruzione.	Art. 16 co. 1-septies DL 63/2013 come modificato dalla L.207/2024 Art.4 bis co.4 DL.39/2024 per rateazione in 10 anni	Immobili ricostruiti nelle zone sismiche 1, 2 e 3.	Soggetti IRPEF e IRES acquirenti degli immobili	Spese sostenute fino al 31.12.2027	Anno 2025 50% della spesa su abitazione principale (art.10 co.3 bis TUIR) dei proprietari o titolari di altro diritto di godimento sull'immobile 36% della spesa per altre fattispecie Anni 2026-2027 36% della spesa su abitazione principale (art.10 co.3 bis TUIR) dei proprietari o titolari di altro diritto di godimento sull'immobile 30% della spesa per altre fattispecie Detrazione ripartita in 10 rate annue di pari importo.	Limiti di spesa sull'intero del prezzo di acquisto maggiorato dell'IVA addebitata dal venditore: euro 96.000 fino al 31.12.2027 euro 48.000 dal 1.1.2028	si	no	Asseverazioni del rischio sismico	La detrazione si trasferisce automaticamente, per le rate residue, in capo all'acquirente persona fisica salvo diverso accordo delle parti	La detrazione si trasmette per intero esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene
ECO-SISMA BONUS	Interventi sulle parti comuni condominiali finalizzati alla riduzione del rischio sismico e riqualificazione energetica.	Art.14 co.2-quater1 DL 63/2013 come modificato dalla L.207/2024 Art.4 bis co.4 DL.39/2024 per rateazione in 10 anni	Immobili ubicati in zone sismiche 1, 2 e 3	Soggetti IRPEF e IRES	Spese sostenute fino al 31.12.2027	La detrazione è alternativa alle detrazioni ecobonus e sismabonus. Anno 2025 50% della spesa su abitazione principale (art.10 co.3 bis TUIR) dei proprietari o titolari di altro diritto di godimento sull'immobile 36% della spesa per altre fattispecie Anni 2026-2027 36% della spesa su abitazione principale (art.10 co.3 bis TUIR) dei proprietari o titolari di altro diritto di godimento sull'immobile 30% della spesa per altre fattispecie Detrazione ripartita in 10 rate annue di pari importo.	Euro 136.00 per il numero di unità immobiliari di ciascun edificio.	si	no	Scheda Informativa ENEA e APE; asseverazioni rischio sismico	La detrazione si trasferisce automaticamente, per le rate residue, in capo all'acquirente persona fisica salvo diverso accordo delle parti	La detrazione si trasmette per intero esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene
BONUS VERDE	Sistemazione a verde di aree scoperte di edifici esistenti, impianti di irrigazione e pozzi, coperture a verde e giardini pensili	Art.1 co.12-15 L.205/2017	Immobili ad uso abitativo e parti comuni esterne di edifici condominiali	Soggetti IRPEF (persone fisiche) La detrazione spetta al: - proprietario - detentore - familiare convivente - futuro acquirente	Spese sostenute fino al 31.12.2024	Non è prevista alcuna detrazione per le spese sostenute a partire dall'anno 2025						
BONUS MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI	Acquisto di mobili ed elettrodomestici (con determinate caratteristiche)	Art.16 co.2 DL 63/2013 come modificato dalla L.207/2024	Spetta con riferimento agli interventi di recupero iniziati a partire dal 1 gennaio dell'anno antecedente all'acquisto dei mobili	Soggetti IRPEF (persone fisiche) La detrazione spetta al: - proprietario - detentore - familiare convivente - futuro acquirente	Spese sostenute fino al 31.12.2025 L'intervento di recupero deve essere relativo all'anno in corso o a quello precedente	Detrazione del 50% Detrazione ripartita in 10 rate annue di pari importo.	Limiti di spesa per unità immobiliare: - euro 5.000 per spese sostenute nell'anno 2025.	si	no	Comunicazione ENEA (se acquisto elettrodomestici)	La detrazione non può essere trasferita all'acquirente e rimane in capo al venditore	La detrazione è persa in quanto non si trasferisce agli eredi
SUPER BONUS 110%	Lavori di (trainanti): - isolamento termico delle superfici opache verticali, - sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, - sismabonus. Lavori di (trainati): - efficienza energetica art. 14 DL 63/2013, - monitoraggio antisismico, - impianti solari fotovoltaici, - colonnine di ricarica veicoli elettrici.	Art. 119 DL 34/2020	Immobili residenziali e relative pertinenze Condomini a prevalente destinazione residenziale.	Interventi trainanti: - condomini - persone fisiche che possiedono edifici con un massimo di 4 unità abitative, - ONLUS, ODV e APS Interventi trainati: - persone fisiche su unità abitative all'interno del condominio	Spese sostenute fino al 31.12.2025	Detrazione del: 65 % per spese sostenute dal 1.1.2025 fino al 31.12.2025 da condomini, persone fisiche (con riferimento ad edifici composti da due a quattro unità), ONLUS, ODv e APS iscritte negli appositi registri se sussistono i requisiti della L. 207/2024 (titolo abilitativo e delibera assembleare entro il 15.10.2024) 110% per spese sostenute fino al 31.12.2025 nei territori colpiti da eventi sismici (co.8 ter art.119 DL 34/2020) e "speciale disciplina RSA" (co.10 bis art.119 DL 34/2020) Detrazione ripartita in: - 4 rate annue di pari importo pe le spese sostenute dal 1.1.2022 - su opzione: detrazione spese 2022 e 2023 in 10 anni (per le spese 2023 con modello Redditi 2024 integrativo)	Limiti di spesa per singola unità. Isolamento termico superfici opache: - edifici unifamiliari: euro 50.000 - condomini fino a 8 unità: euro 40.000 - edifici oltre 8 unità: euro 30.000 Sostituzione impianti di climatizzazione invernale: - edifici unifamiliari: euro 30.000 - condomini fino a 8 unità: euro 20.000 - edifici oltre 8 unità: euro 15.000. Interventi antisismici - euro 96.000 Interventi "trainati": - limiti propri calcolati sul massimale di detrazione per interventi di efficienza energetica - euro 96.000 per interventi antisismici e di abbattimento delle barriere architettoniche.	si con visto di conformità salvo presentazione diretta o tramite il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale	Gli interventi devono soddisfare i requisiti del co.2 art.2 DL 11/2023 e del co.5 art.1 DL 39/2024. Sconto sempre possibile per gli immobili danneggiati da eventi sismici (co.3-quater art.2 DL 11/2023.	Asseverazione: - requisiti energetici/sismici - congruità delle spese Visto di conformità	La detrazione si trasferisce automaticamente, per le rate residue, in capo all'acquirente persona fisica salvo diverso accordo delle parti	La detrazione si trasmette per intero esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene
Eliminazione barriere architettoniche	Interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici Gli interventi devono rispettare i requisiti del regolamento di cui al DM 14.6.1989 n.236. Il rispetto di tali requisiti deve risultare da asseverazione rilasciata da tecnici abilitati.	Art. 119-ter DL 34/2020 Art.4 bis co.4 DL.39/2024 per rateazione in 10 anni	Qualunque edificio già esistente	Soggetti IRPEF e IRES	Spese sostenute dal 1.1.2022 fino al 31.12.2025	Detrazione del 75% della spesa Detrazione ripartita in 10 rate annue di pari importo.	Limite di spesa: - euro 50.000 per edifici unifamiliari e unità "indipendenti ed autonome" - euro 40.000 per edifici plurifamiliari se l'edificio è composto da 2 ad 8 unità - euro 30.000 per edifici plurifamiliari se l'edificio è composto da oltre 8 unità	si	Non più previsto per le spese sostenute nel 2025	Asseverazione rilasciata da tecnici abilitati dei requisiti di cui al DM 14.6.1989 n.236.	La detrazione non può essere trasferita all'acquirente e rimane in capo al venditore	La detrazione è persa in quanto non si trasferisce agli eredi

(1) Come evidenziato dalla prassi dell'Agenzia delle Entrate, anche in assenza di un puntuale rimando della norma di legge, trattandosi della medesima detrazione, il "potenziamento" transitorio stabilito per la detrazione di cui al co. 1 art.16 bis TUIR non può che applicarsi a cascata anche nell'ambito del "di cui" del successivo co. 3 (Agenzia delle Entrate 18.9.2013 n. 29 (§ 2.1) e 25.7.2022 n. 28, p. 51 e circ. Agenzia delle Entrate 31.5.2019 n. 13).